

# Assicurazione di TUTELA LEGALE

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A. Ragione sociale: Società per Azioni Sede Legale in Italia - Autorizzata con Prov. Min. del 18/3/1935 e succ. D.M. 15870 del 26/11/1984 (Ramo 17) e D.M. 19867 del 08/09/1994 (Ramo 16)



Prodotto: Convenzione FNOPO  
Federazione Nazionale degli Ordini  
della Professione di Ostetrica

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

## Che tipo di assicurazione è?

È il contratto di tutela legale con il quale la Compagnia si obbliga a fornire le prestazioni occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi.



### Che cosa è assicurato?

- ✓ Pagamento delle spese legali e peritali dei professionisti incaricati, con studio presso il Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente, per fatti avvenuti nell'ambito dell'attività professionale assicurata.
- ✓ Pagamento delle spese legali e peritali per la difesa in sede penale, per la citazione in giudizio della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile o in alternativa la citazione in giudizio del Datore di lavoro, per la difesa in procedimenti per giudizio e azione di Responsabilità Amministrativa - Contabile e Giudizio di Conto, Azione di Rivalsa e/o Azione di Surroga.
- ✓ La Compagnia interviene entro i massimali assicurati.



### Che cosa non è assicurato?

- ✗ vertenze non direttamente connesse all'espletamento dell'attività professionale assicurata.
- ✗ **Chi non è assicurato?**  
Soggetti diversi dagli iscritte/i all'Albo professionale presso gli Ordini che abbiano aderito alla presente Polizza Collettiva ad Adesione nelle forme e nei modi previsti dalla documentazione di gara



### Ci sono limiti di copertura?

- ! Massimale euro 50.000,00 per sinistro con i seguenti sottolimiti:
  - 50% (cinquanta per cento) per il primo grado di giudizio, compreso il caso di Archiviazione del Procedimento Penale
  - 30% (trenta per cento) per il secondo grado di giudizio
  - 20% (venti per cento) per l'ulteriore prosecuzione in distinto procedimento di riesame
- ! Ricorso gerarchico e/o opposizione al giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa: l'Assicurazione opera allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore ad euro 1.000,00 (mille/00).
- ! Citazione in giudizio della Compagnia o del Datore di lavoro: € 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
- ! Spese relative all'invito a dedurre, all'audizione personale o all'istanza di dissequestro nel limite di € 52.000,00
- ! Opzione "LIBERA SCELTA DEL LEGALE CON FRANCHIGIA": franchigia assoluta sulle spese a € 1.000,00 per la fase giudiziale.



### Dove vale la copertura?

- ✓ Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per tutte le garanzie;
- ✓ tutti gli Stati d'Europa, nell'ipotesi di procedimento penale



### Che obblighi ho?

- L'obbligo di fornire dichiarazioni o comunicazioni su circostanze aggravanti il rischio. Qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontaria, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali errori od omissioni siano avvenute in buona fede



### Quando e come devo pagare?

Il contratto ha durata triennale.

Il Premio è dovuto:

- per intero per le adesioni pervenute nei primi 4 mesi del Periodo Assicurativo annuale di riferimento;
- nella misura del 75% del Premio annuale per le adesioni pervenute dal 5° all'8° mese del Periodo Assicurativo annuale di riferimento;
- nella misura di 50% del Premio annuale per le adesioni pervenute dal 9° al 12° mese del Periodo Assicurativo annuale di riferimento.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

La garanzia decorre automaticamente dalle h. 24.00 del versamento del Premio e scade alle h.24.00 dell'ultimo giorno del Periodo Assicurativo annuale nel corso del quale è stata effettuata l'adesione. In occasione dei rinnovi annuali la garanzia:

- decorre dalle ore 00 della data di decorrenza se entro 60 giorni è stato versato il relativo Premio;
- In caso di mancato versamento entro 60 giorni la garanzia è sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno e si riattiva con effetto dalle ore 24 del giorno di versamento del Premio;
- In caso di mancata riattivazione della garanzia la Società rinuncia ad agire nei confronti dei Contraenti o del singolo assicurato per la riscossione dell'importo dovuto per il rinnovo

In caso di sinistro per la verifica della regolarità amministrativa farà fede la data del versamento effettuato alla FNOPO

La garanzia si estende ai sinistri manifestatisi dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto anche se insorti nei 5 (cinque) anni precedenti alla data di prima decorrenza della polizza

**Cessazione di efficacia dell' Assicurazione:** cessa automaticamente nei confronti dell'Assicurato in caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'Attività Assicurata;



### Come posso disdire la polizza?

L'Aderente dispone di un termine di 14 giorni per recedere dal contratto senza doverne indicare il motivo; tale termine decorre dalla data della conclusione del contratto, ossia la data di ricezione della proposta, debitamente sottoscritta, da parte degli assicuratori per il tramite di Aon

L'Aderente ha diritto al rimborso del premio corrisposto, fatta salva la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.